

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Carlo GRECO	Presidente f.f.
Amedeo FEDERICI	Consigliere relatore
Angelo Bax	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. **60221/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in Segreteria il 9 luglio 2015 nei confronti del sig. **PETTINARI Sergio Cipriano**, non costituitosi in giudizio.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 2 dicembre 2015 il consigliere relatore Amedeo Federici, il rappresentante dell'Ufficio del Pubblico Ministero, cons. Stefano Castiglione.

Con l'assistenza del Segretario dott.ssa Chiara Berardengo.

Ritenuto in FATTO

Con atto di citazione del 9 luglio 2015, notificato ex art. 140 c.p.c. il 27 seguente, il Procuratore regionale ha citato in giudizio il sig. Pettinari Sergio Cipriano, nella sua qualità di dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso il Convitto nazionale di Arezzo, con mansioni di collaboratore scolastico, in quanto ritenuto responsabile di un danno arrecato all'Amministrazione di appartenenza, quantificato complessivamente in euro 4.872,58 correlato all'indebita percezione di trattamenti retributivi, conseguiti adducendo una condizione d'infortunio rivelatasi non veridica, nonché quale danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza e dell'importo corrisposto alla supplente chiamata in sostituzione dello stesso Pettinari.

L'azione era stata avviata a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza - Brigata S. Sepolcro del 15 marzo 2012 nella quale si evidenziava che il Pettinari, nel corso del precedente mese di novembre, adducendo una condizione di infortunio, attestata dal proprio medico di base, si era assentato dal lavoro ed era stato sorpreso più volte intento alla ricerca di tartufi nelle zone boschive prossime alla propria residenza e nella provincia confinante.

I comportamenti illeciti erano stati segnalati anche all'A.G.O..

In tale sede il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 12 febbraio 2014, ha condannato il Pettinari ritenuto colpevole del reato di truffa, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 500,00 di multa.

L'Amministrazione si era costituita parte civile nel giudizio.

Lo stesso, in sede disciplinare, è stato raggiunto, il 29 settembre 2014, da provvedimento di licenziamento.

Raggiunto da invito a dedurre, non ha depositato controdeduzioni.

Notificato dell'atto introduttivo ex art. 140 c.p.c. il Pettinari non si è costituito in giudizio, e pertanto viene dichiarato contumace.

Considerato in DIRITTO

La domanda oggetto del presente giudizio, come emerge dall'atto introduttivo, è finalizzata al ristoro del danno subito dal Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Arezzo in conseguenza del doloso comportamento tenuto dal proprio dipendente Pettinari Sergio Cipriano.

Il danno contestato è correlato a tre diverse tipologie.

Un danno materiale concernente il conseguimento di una indebita retribuzione stipendiale, quantificata in euro 1.309,82, un danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, quantificato in via

equitativa in euro 2.500,00, oltre rivalutazione, un ulteriore danno, di natura indiretta, consistente nella retribuzione conferita alla persona chiamata a sopperire alla illecita assenza del Pettinari e quantificata in euro 1.062,76.

La domanda è fondata.

I riscontri scaturiti dagli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, che hanno peraltro dato l'avvio ad un procedimento penale in ordine al reato di cui all'art. 640 c.p. nei confronti del convenuto, hanno consentito di acclarare come l'assenza del Pettinari dal luogo di lavoro fosse non giustificata, anzi messa in atto con mezzi fraudolenti quali l'asserita ostensione di patologia che non gli hanno impedito di esercitare, invece, un'attività diversa, e certamente fisicamente impegnativa quale la ricerca di tuberi in zone boschive.

E' appena il caso di rammentare come tale comportamento trovi una valutazione normativa che, al fine di contrastare diffusi fenomeni di assenteismo nel pubblico impiego, è sanzionato autonomamente, anche rispetto ad eventuali procedimenti penali, attraverso un processo di responsabilità patrimoniale-amministrativa innanzi alla Corte dei conti, comprendendo tale ipotesi anche l'aspetto del danno all'immagine, cioè il disdoro arrecato all'amministrazione di appartenenza pur in assenza di una condanna penale, a titolo definitivo, per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione.

L'art. 69, comma 1 del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) ha introdotto nel D. Lgs. n. 165/2001 l'art. 55-quinquies (False attestazioni o certificazioni) che dispone:

"1. Fermo quanto previsto dal codice penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella commissione del delitto.

Nei casi di cui al comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione (...)"

Al riguardo occorre evidenziare che la norma reprime espressamente i comportamenti dei dipendenti pubblici che giustificano assenze dal servizio con certificazioni mediche false e dispone che i colpevoli siano puniti, non solo sul piano disciplinare e penale, ma altresì su quello erariale corrispondendo, per il danno patrimoniale cagionato, la somma pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione oltre al risarcimento del danno all'immagine.

Per quanto rileva in questa sede il Collegio osserva che tale norma, nello statuire l'obbligo di risarcimento sul piano erariale, si configura come disposizione non innovativa dell'ordinamento ma meramente ricognitiva di orientamenti consolidati nella giurisprudenza contabile in epoca anteriore.

Già precedentemente all'entrata in vigore della novella e sulla scorta dell'applicazione delle norme fondamentali in materia di responsabilità amministrativa (artt. 82 r.d. 18/11/1923, n. 2440, 52 T.U. 12/7/1934 n. 1214, artt. 18 e 19 d.p.r. 10/10/1957 n. 3 e l'articolo 1 della legge n. 20 del 1994) la giurisprudenza contabile giungeva a riconoscere la sussistenza degli elementi della responsabilità, sia per profilo del danno patrimoniale sia per il danno all'immagine, nei confronti dei dipendenti "assenteisti" che con artifici di vario tipo avevano indebitamente percepito la retribuzione: "in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa da parte dei pubblici dipendenti, è pacifica e consolidata la giurisprudenza della Corte dei conti nel riconoscere la responsabilità amministrativa contabile dei predetti dipendenti pubblici, ritenendo che il danno è, in questi casi, quanto meno pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti pubblici in questione nel periodo in cui essi non hanno reso la dovuta prestazione lavorativa, fatti salvi comunque gli ulteriori danni che possono essere stati causati a motivo della assenza

arbitraria nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti.

A prescindere dall'applicabilità diretta della disposizione dell'art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 al caso di specie, il Collegio osserva quindi che il riscontro di responsabilità ben può avvenire, ordinariamente, in forza delle citate clausole generali in materia di responsabilità amministrativa, delle quali, in presenza di rapporto di servizio, alla violazione degli obblighi dei dipendenti dai quali scaturisce qualsivoglia danno all'amministrazione di appartenenza, ricollegabile causalmente al comportamento contestato, consegue l'obbligo di risarcimento del danno in capo all'autore della violazione.

Si rileva appena, con riguardo al disposto dell'art. 55-quinquies, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come introdotto dall'art. 69 del D. Lgs. N. 150/2009), che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, hanno ritenuto trattarsi di ipotesi in cui "... la norma di legge non si limita a prevedere genericamente la responsabilità amministrativa come conseguenza di determinati comportamenti, ma provvede a fissare la tipologia della punizione o la precisa entità del pagamento dovuto (sia pure, talora, fissato tra un minimo e un massimo), con conseguente impossibilità, per il Giudice del merito, di addebitare al responsabile, una volta individuato, un importo diverso..." (corte dei conti, SS.RR., 3 agosto 2011, n. 12/QM/2011).

Peraltro, le stesse Sezioni Riunite fanno rilevare che in difetto di quella previsione normativa la commisurazione del danno o non vi sarebbe o "...comunque rientrerebbe nei canoni generali della responsabilità amministrativa".

L'analogo criterio di quantificazione varrebbe anche nell'ipotesi in cui si ritenesse la fattispecie rientrante nella tipologia di responsabilità risarcitoria, come ritenuto dalla sentenza n. 122/2012 della Sezione giurisdizionale per la Regione Molise, in cui è affermato che "è indiscutibile che la predetta commisurazione del nocumento così arrecato, non configura una responsabilità di tipo sanzionatorio, atteso che la portata applicativa della norma, sotto tale profilo, è pur sempre connessa ai principi civilistici del risarcimento del danno puro (tempo effettivo lavorato) ed è quindi manchevole del carattere, per così dire, "afflittivo" e prettamente repressivo". Il danno patrimoniale risarcibile, conseguentemente, corrisponde all'importo dell'esborso da parte del datore di lavoro per le prestazioni lavorative non svolte a seguito dell'illecita condotta oltre alla somma corrisposta dall'INAIL a titolo di rimborso per infortunio sul lavoro a favore del datore di lavoro che l'ha anticipata al Pettinari.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana

ACCOGLIE

la domanda attorea e, per l'effetto condanna, in favore del Convitto Nazionale di Arezzo, il sig. PETTINARI Sergio Cipriano al pagamento di euro 4.872,58 oltre interessi legali dal deposito al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 276,13.=(Euro duecentosettantasei/13.=)

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015.

L'ESTENSORE

F.to Cons. A. FEDERICI

IL PRESIDENTE f.f.

F.to Cons. C. GRECO

Depositata in Segreteria il 2 FEBBRAIO 2016

Il Direttore di Segreteria

F.to Paola Altini